



COMUNE DI VERONA

REGOLAMENTO

**PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI PERSONE
E BAGAGLI CON AUTOVETTURE IN SERVIZIO DA PIAZZA
(SERVIZIO TAXI)**

**Approvato con Del. Cons. n. 17 del 9 marzo 1995 e
modificato con succ. Delib. (ultima D.C. n. 58 del 7 settembre 2006)**

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Normativa di riferimento
- Art. 2 – Natura e carattere del servizio – Radiotaxi
- Art. 3 – Organi Comunali – Competenze
- Art. 4 – Commissione Consultiva
- Art. 5 – Vigilanza sul servizio

TITOLO II – NORME RELATIVE AL RILASCIO DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

- Art. 6 – Licenza di esercizio
- Art. 7 – Figure Giuridiche
- Art. 8 – Requisiti per il rilascio della licenza
- Art. 9 – Abrogato
- Art. 10 – Abrogato
- Art. 11 – Bando e commissione di concorso
- Art. 12 – Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 13 – Abrogato
- Art. 14 – Limiti al rilascio della licenza
- Art. 15 – Validità della licenza
- Art. 16 – Libretto di servizio
- Art. 17 – Inizio del servizio

TITOLO III – GESTIONE DI ESERCIZIO

- Art. 18 – Espletamento del servizio
- Art. 19 – Trasferibilità della licenza
- Art. 20 – Sostituzioni (supplenti e dipendenti)

TITOLO IV – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE A SERVIZIO TAXI

- Art. 21 – Numero delle autovetture
- Art. 22 – Caratteristiche delle autovetture
- Art. 23 – Caratteristiche interne dell'autovettura
- Art. 24 – Autovetture di scorta
- Art. 25 – Aree destinate a stazionamenti
- Art. 26 – Comportamento durante la sosta
- Art. 27 – Spese telefoniche

TITOLO V – MODALITA' DEL SERVIZIO – TARIFFE E TASSAMETRO

- Art. 28 – Turni e orario di servizio
- Art. 29 – Autovetture fuori servizio
- Art. 30 – Sospensione della corsa e diritto al pagamento
- Art. 31 – Servizi ad itinerari fissi
- Art. 32 – Tariffa dei servizi
- Art. 33 – Tassametro
- Art. 34 – Tenuta del tassametro
- Art. 35 – Funzionamento del tassametro

TITOLO VI – NORME PER I TASSISTI E GLI UTENTI

- Art. 36 – Obblighi e divieti di carattere generale
- Art. 37 – Obblighi dei tassisti all'inizio della corsa
- Art. 38 – Obblighi dei tassisti durante la corsa
- Art. 39 – Obblighi dei tassisti al termine della corsa
- Art. 40 – Diritti dei tassisti
- Art. 41 – Obbligo di denuncia di domicilio da parte dei tassisti
- Art. 42 – Accertamenti sanitari
- Art. 43 – Responsabilità relative al servizio degli autoveicoli
- Art. 44 – Norme per gli utenti del servizio
- Art. 45 – Rimborso tassa sulla benzina

TITOLO VII – NORME SANZIONATORIE

- Art. 46 – Sanzioni disciplinari
- Art. 47 – Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 48 – Diffida
- Art. 49 – Sospensione della licenza
- Art. 50 – Revoca della licenza
- Art. 51 – Recidiva
- Art. 52 – Decadenza
- Art. 53 – Procedimento disciplinare

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 58 – Rinvio ad altre norme legislative e regolamentari
- Art. 59 – Entrata in vigore del presente regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Normativa di riferimento

Il servizio taxi, quale definizione del servizio pubblico di trasporto di persone e bagagli mediante autovetture in servizio da piazza, viene svolto nell'ambito del territorio ed è regolamentato dalla seguente normativa:

- Art. 121 T.U. leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773;
- L. 15 gennaio 1992, n. 21;
- Art. 86 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285;
- D.L. 12 novembre 1992;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dalle disposizioni del presente Regolamento, nonché dalle altre disposizioni di legge e di regolamento dello Stato e della Regione.

Ogni autoveicolo destinato al servizio taxi è posto sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale ed è soggetto alla normativa di cui sopra.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 2

Natura e carattere del servizio – Radiotaxi

Il servizio taxi mediante autoveicoli da piazza, muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità delle leggi in vigore, quale autoservizio pubblico non di linea, provvede al trasporto individuale o collettivo di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e viene effettuato, in modo non continuativo o periodico, su richiesta dell'utente, avanzata in via breve telefonica presso gli spazi pubblici destinati allo stazionamento dei taxi, sia a mezzo del servizio di radiotaxi. La prestazione del servizio è obbligatoria, si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed ha come corrispettivo il pagamento di una tariffa predeterminata; lo stazionamento avviene in appositi spazi pubblici; il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio o l'acquisizione del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale, o se prevista in quella aeroportuale comprensoriale.

Art. 3

Organi comunali – Competenze

Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità delle leggi in vigore e dello Statuto comunale, predispongono il presente regolamento e i provvedimenti di esecuzione, stabilendo:

- l'istituzione di una Commissione consultiva;

- l'organo a cui è affidata la vigilanza sul servizio;
- i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e le norme relative alla gestione del servizio;
- le modalità per lo svolgimento del servizio.

In particolare:

la Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva, dispone con deliberazione:

- a) il numero delle autovetture da adibire al servizio pubblico di taxi, sottoponendo il provvedimento all'approvazione delle Autorità competenti, ai sensi di legge;
- b) il tipo, le caratteristiche ed i colori dei predetti autoveicoli;
- c) le tariffe e le condizioni per il trasporto;
- d) l'assegnazione delle nuove licenze approvando la graduatoria di cui al successivo art.6;
- e) la revoca delle licenze.

Il Dirigente competente, sentita la Commissione consultiva determina:

- a) al trasferimento delle licenze di esercizio;
- b) a fissare l'epoca e le modalità per la prima visita degli autoveicoli da immettere in servizio, nonché per altre visite periodiche ritenute necessarie ed effettuate a mezzo dell'ufficio preposto di cui al successivo art. 5;
- c) a individuare le aree destinate a parcheggio degli autoveicoli, alla cui assegnazione si procederà con le modalità previste al successivo art.25;
- d) a determinare gli orari e i turni da osservare;
- e) a procedere alla diffida e alla sospensione delle licenze di esercizio.

Il Dirigente competente adotta, infine, qualsiasi altra disposizione ritenga necessaria per il buon funzionamento del servizio di cui trattasi.

Art. 4 Commissione Consultiva

E' istituita una Commissione consultiva che opera in riferimento all'applicazione del presente Regolamento ed esprime pareri non vincolanti nei casi espressamente previsti, così composta:

Assessore competente

Segretario Generale o suo delegato

Dirigente competente o suo delegato

Comandante della polizia municipale o suo delegato

n. 1 rappr.te dell'Amministrazione Provinciale

n. 1 rappresentante delle associazioni artigiane locali di categoria maggiormente rappresentative

n. 1 titolare di licenza

n. 3 consiglieri di cui due della maggioranza e uno della minoranza.

Le funzioni di Segretario della commissione saranno svolte da un impiegato all'uopo incaricato.

La Commissione è nominata dal Sindaco entro 40 giorni dall'elezione del consiglio, e resterà in carica per la durata del Consiglio Comunale stesso.

La Commissione consultiva esercita altresì funzioni di Commissione di disciplina.

Art. 5
Vigilanza sul servizio

La vigilanza sul servizio ed i controlli relativi all'osservanza delle norme del presente Regolamento sono demandati in via principale al Comando di Polizia Municipale e al Centro di Responsabilità competente per la parte amministrativa.

TITOLO II
NORME RELATIVE AL RILASCIO DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 6
Licenza di esercizio

Chiunque intenda destinare un autoveicolo al servizio pubblico da piazza deve essere titolare di licenza comunale di esercizio, con l'indicazione del numero di targa, del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo stesso.

La licenza per l'esercizio del servizio taxi viene rilasciata attraverso bando di pubblico concorso.

Il Dirigente competente previo esame delle domande, formazione della graduatoria degli idonei ed esame della documentazione come previsto dai successivi artt. 11 e 12, sentita la Commissione Comunale Consultiva ed ottenuta l'approvazione della graduatoria da parte della Giunta, rilascia la licenza ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono esercitarla in forma singola o associata.

Non è ammessa l'assegnazione al singolo di più licenze.

Non è riconosciuta la validità di licenze rilasciate da altri Comuni. A cura del Centro di Responsabilità competente sarà tenuto un registro delle licenze concesse, nel quale sarà annotato tutto quanto si riferisce al servizio esercitato dai concessionari.

Art. 7
Figure Giuridiche

I titolari di licenza per il servizio taxi mediante autoveicoli da piazza ai fini del libero esercizio della propria attività, possono:

- 1) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane, tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443;
- 2) associarsi in cooperative di produzione, di lavoro o di servizio;
- 3) associarsi in consorzio tra imprese artigiane;
- 4) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di servizio taxi.

Nel caso di cui al numero 2) è consentita la possibilità di conferire la licenza agli organismi previsti e di entrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza, esclusione dall'organo cooperativo.

In caso di recesso del socio, la licenza non potrà essere a lui ritrasferita se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 8
Requisiti per il rilascio della licenza

- 1) Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni previste dal D. Lgs. 286/98 (Testo Unico sull'immigrazione e la condizione dello straniero);
 - b) essere residente in Italia da almeno 10 anni;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. 22/96 della provincia di Verona;
 - d) non aver subito condanne penali a pene detentive di qualunque genere per un tempo superiore a tre anni né aver commesso reati per i quali è prevista l'esclusione dall'assunzione a pubblici impieghi;
 - e) non aver trasferito altra licenza del Comune di Verona nei cinque anni precedenti;
 - f) avere la disponibilità giuridica del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza;
 - g) avere un'età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 55.
- 2) In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza di impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza.

Art. 9
Titoli preferenziali

ABROGATO

Art. 10
Domande di licenza

ABROGATO

Articolo 11
Bando e commissione di concorso

1. L'assegnazione delle licenze per il servizio pubblico di trasporto di persone e bagagli con autovetture in servizio da piazza avviene per concorso pubblico per titoli ed esami con le modalità stabilite nel bando di concorso.
2. Il bando di concorso è indetto dal Dirigente del Centro di responsabilità competente entro 180 giorni dal verificarsi della disponibilità di una licenza, . La prova d'esame si svolge attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta sulle seguenti materie:
 - Conoscenza del presente Regolamento relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea;
 - Conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici dei comuni della provincia di Verona;
 - Principali norme di comportamento del Codice della Strada;

- Eventuale conoscenza di lingue straniere.

Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato mediante apposita prova d'esame.

3. La Commissione di concorso è composta dal Dirigente del Centro di responsabilità competente o suo delegato, dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato e dal Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia o suo delegato. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del servizio competente.
4. Ai candidati verrà assegnato un punteggio in base ai titoli valutabili ed alle prove d'esame. Nel bando verrà indicato il punteggio attribuibile agli stessi.
5. Costituiscono titoli valutabili:
 - a) i titoli di studio;
 - b) le idoneità di esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi per i relativi bandi;
 - c) conoscenza di una o più lingue straniere che sarà valutata sulla base di una prova d'esame;
 - d) aver esercitato in qualità di sostituto nel servizio di taxi o essere stato dipendente autista di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
 - e) aver prestato servizio lodevolmente come autista, per almeno un anno, presso un Ente pubblico o privato;eventuali altri titoli che potranno essere indicati nel bando.
6. A parità di merito costituiscono nell'ordine titolo di precedenza:
 - a) Aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno;
 - b) l'anzianità di residenza presso il Comune di Verona;
 - c) altre situazioni che potranno essere indicate nel bando.

Art. 12 Documentazione

1. Sulla base della graduatoria predisposta dalla commissione di concorso, il Dirigente del Centro di responsabilità competente comunica agli interessati l'esito del concorso ed invita gli assegnatari della licenza, alla presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti personali necessari per il rilascio della licenza di cui all'art. 8 del presente Regolamento e la disponibilità del veicolo.
2. La mancata esibizione dei documenti e del veicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso comporta la decadenza dall'assegnazione della licenza.
3. Il Dirigente del Centro di Responsabilità competente ha facoltà di concedere, su richiesta scritta, una proroga per validi e documentati motivi.

Art. 13 Tasse e diritti relativi alla licenza

ABROGATO

Art. 14
Limiti al rilascio della licenza

La licenza per il servizio di autoveicoli da piazza, non può essere concessa:

1. nel caso che il richiedente sia sottoposto a procedimento penale o abbia riportato condanne per le quali non potrebbe ottenere la nomina ad un ufficio comunale;
2. qualora il richiedente sia titolare, contitolare o comunque presti servizio in aziende commerciali, artigianali o industriali, oppure svolga altre attività lavorative a carattere continuativo.

Art. 15
Validità della licenza

La licenza di esercizio viene rilasciata a tempo indeterminato ed è sottoposta a controllo triennale da parte dell'amministrazione al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il controllo tuttavia può essere effettuato anche prima del termine indicato qualora se ne ravveda la necessità.

Art. 16
Libretto di servizio

Viene rilasciato al titolare della licenza un libretto di servizio nel quale, oltre ad una sua fotografia, sono annotati gli estremi della licenza comunale, della carta di circolazione dell'autovettura adibita al servizio stesso e le altre annotazioni rese necessarie ai sensi del presente Regolamento.

Il libretto deve essere tenuto costantemente a corredo dell'autovettura, unitamente ai documenti di circolazione ed esibito ad ogni richiesta dei Funzionari od agenti incaricati della sorveglianza.

La licenza ed il libretto di servizio devono essere restituiti al Centro di responsabilità Comunale preposto – ufficio licenze taxi – in caso di decadenza, sospensione, cessazione o revoca della concessione.

Il titolare della licenza dovrà comunicare a detto ufficio ogni cambiamento di domicilio entro tre giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 17
Inizio del servizio

Il titolare della licenza ha l'obbligo di iniziare a gestire il servizio entro sessanta giorni dalla data di rilascio della medesima, a pena di decadenza della licenza.

Qualora ostino all'adempimento di tale obbligo motivi di speciale gravità, il titolare della licenza deve darne comunicazione entro lo stesso termine di sessanta giorni all'ufficio competente, indicando la data che sarà considerata orientativa, in cui il servizio potrà avere inizio.

Il Dirigente del C.d.R., previo parere della Commissione Consultiva, autorizza la proroga della data di inizio del servizio che comunque non può eccedere i sessanta giorni.

TITOLO III GESTIONE DI ESERCIZIO

Art. 18 Espletamento del servizio

La licenza comunale di esercizio per autovetture in servizio pubblico da piazza di cui all'art. 6 è personale ed il relativo esercizio dovrà essere espletato di norma dal suo titolare, salvo che nei seguenti casi:

- a) conferimento della licenza agli organismi di cooperative di cui il titolare è socio, come previsto dal precedente art. 7;
- b) sostituzione temporanea del titolare di licenza, come previsto dal successivo art. 20.

In caso di servizio fatto a mezzo di altri, nei casi consentiti, il titolare della licenza dovrà sempre valersi dell'opera di autisti supplenti iscritti nello speciale ruolo e autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19 Trasferibilità della licenza

- 1) La licenza comunale di esercizio per il servizio di taxi può essere trasferita con atto tra vivi dal titolare a persona dallo stesso designata, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, quando il titolare si trovi esclusivamente in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare di licenza da 5 anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età o comunque l'età pensionabile prevista dalla legge;
 - per invalidità permanente alla guida del taxi qualunque sia il periodo di servizio prestato.

La domanda è sottoposta alla decisione dell'autorità municipale che provvede sentita la commissione di cui all'art. 4.

Nel caso la domanda non sia accolta, il richiedente conserva la titolarità della licenza a meno che non si siano verificati casi di decadenza o di revoca. La facoltà di trasferire la licenza non può essere esercitata se il titolare abbia in corso procedimenti penali e disciplinari.

Non può essere attribuita dall'Autorità Comunale licenza a persona che abbia trasferito quella di cui era titolare, se non trascorso un periodo di 5 anni a decorrere dall'avvenuto trasferimento.

- 2) Nel caso di decesso in attività di servizio del titolare della licenza la facoltà di voltura della medesima va esercitata dal coniuge superstite, dai discendenti legittimi e naturali, dagli ascendenti legittimi, i quali chiedono che la licenza venga assegnata ad uno di loro.

Qualora il soggetto indicato non abbia i requisiti per l'esercizio personale della licenza, potrà avvalersi di un supplente per un periodo di tempo non superiore a 2 anni, in attesa di possedere i requisiti necessari.

Nel caso che il de cuius già vedovo lasci figli interdetti o inabilitati o minori, la licenza può essere trasferita, a cura del tutore nominato dal Tribunale, a persona in possesso dei requisiti necessari ovvero potrà avvalersi di un autista supplente scelto fra gli iscritti

nello speciale ruolo. I figli minori, non interdetti o inabili, potranno avvalersi del supplente fino al raggiungimento del ventunesimo anno d'età.

Nel caso in cui il titolare della licenza defunto non lasci né coniuge né figli, è ammesso il subingresso nella titolarità della licenza da parte del genitore, il quale se non intende condurre personalmente o non sia in possesso dei requisiti richiesti avrà la facoltà di trasferire la licenza a terzi.

In ognuna delle circostanze previste dal presente articolo il subentrante deve presentare domanda di volturazione entro 90 giorni dall'acquisizione del titolo.

In caso di subingresso mortis causa l'interessato deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento entro due anni dalla data di presentazione della domanda, nel frattempo dovrà avvalersi di un autista supplente.

E' consentito al titolare della licenza che voglia far parte di una cooperativa di tassisti a proprietà indivisa, di trasferire a questa la titolarità della licenza previa presentazione dei seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di rinuncia della propria licenza, a condizione che venga assegnata alla cooperativa di cui desidera far parte;
- 2) dichiarazione di vendita alla cooperativa della propria autovettura.

Su istanza di un autista socio di cooperativa che recede da essa o che ne sia stato estromesso, viene assegnata non prima di un anno la titolarità di licenza contestualmente al ritiro di altra licenza alla cooperativa, e la medesima procedura si applica, in favore degli aventi diritto, nei casi previsti.

Art. 20 **Sostituzioni (supplenti e dipendenti)**

I titolari di licenza, previa domanda, possono farsi sostituire alla guida delle autovetture limitatamente ai seguenti casi:

- a) durante il periodo di servizio militare di leva o di richiamo;
- b) per il periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui da usufruire anche in più soluzioni;
- c) per motivi di salute, previa presentazione di certificato medico da cui risultino la causa e la durata dell'impossibilità alla guida; il certificato dovrà essere vistato dal responsabile dell'ufficio medico legale dell'U.L.S.S. qualora l'interruzione del servizio superi i giorni venti;
- d) per gravidanza e puerperio;
- e) per l'attribuzione di incarichi sindacali o incarichi pubblici elettivi a tempo pieno;
- f) in caso di forza maggiore, valutabili di volta in volta, e comunque non eccedente i due mesi;
- g) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida.

In tutti i casi le sostituzioni possono essere autorizzate sino ad un periodo massimo di due anni (ad eccezione del caso previsto alle lett. a) ed e) del presente articolo). Perdurando oltre detto limite l'assenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 per la trasferibilità della licenza, la licenza stessa sarà revocata.

Possono essere comunque disposte visite fiscali anche nel caso che la malattia sia di durata inferiore ai venti giorni.

Il rapporto di lavoro con i sostituti alla guida deve essere regolato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie similari o da contratto di gestione a termine legalizzato non superiore a sei mesi.

I titolari di licenza possono avvalersi nello svolgimento del servizio della

collaborazione di familiari, semprechè in possesso dei necessari requisiti previsti dall'art. 8, qualora facciano parte di impresa familiare legalmente costituita.

Il collaboratore può essere anche un lavoratore con contratto a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Il titolare della licenza (o il tutore nei casi previsti) deve rendere edotti il supplente, il dipendente o il collaboratore di tutti gli obblighi di servizio (che si intende effettuato per conto ed in nome del medesimo) pur restando il conducente responsabile dell'adempimento.

Il nome del conducente supplente viene segnato sul libretto di servizio del titolare.

I conducenti supplenti possono sostituire nello stesso periodo, soltanto un titolare di licenza o socio di cooperativa.

Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di 12 mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di 2 periodi. Al fine della cessione della licenza, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

TITOLO IV CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE A SERVIZIO TAXI

Art. 21 Numero delle autovetture

Il numero delle autovetture adibite al servizio pubblico di taxi è determinato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento; di queste il 5% arrotondato per eccesso, dovrà avere caratteristiche tecniche tali da consentire il trasporto di persone disabili non deambulanti.

Per esigenze di ordine generale, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, sentita la Commissione Consultiva, può disporre la sospensione temporanea dal servizio di una parte delle autovetture in circolazione od, in via eccezionale, anche la riduzione definitiva del numero delle stesse.

Nei due casi previsti dal precedente comma si procede rispettivamente alla sospensione temporanea o alla revoca delle licenze di esercizio concesse ai tassisti che siano incorsi in sanzioni disciplinari e con minore anzianità di servizio.

Art. 22 Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture in servizio pubblico da piazza devono essere collaudate ai sensi del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione ed essere riconosciute idonee dall'ufficio comunale competente.

Le autovetture adibite al trasporto dei disabili non deambulanti devono essere attrezzate con scivoli telescopici, fermo carrozzina e comunque di quegli ausili (previsti dalla Motorizzazione Civile) che rendano tecnicamente agibile, sicuro e confortevole il trasporto di utenti non deambulanti.

Le autovetture debbono portare sul tetto, il segnale luminoso "TAXI" di colore bianco su fondo nero sul lato anteriore e rosso a fondo nero sul lato posteriore.

Sul parafrangente anteriore dell'autovettura deve essere raffigurato lo stemma del

comune e riportato il numero della licenza.

Il colore, la fascia, lo stemma ed il numero devono essere conformi al bozzetto depositato presso l'Ufficio comunale competente.

Nel lato posteriore destro dell'autovettura verrà applicata una targa adesiva con la scritta in nero "TAXI" – SERVIZIO PUBBLICO", il numero della licenza e lo stemma comunale.

Art. 23 **Caratteristiche interne dell'autovettura**

Gli autoveicoli devono avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili e gli schienali in materiale plastico o lavabile ed inodoro; i tappeti in gomma rigata o zigrinata.

Il tassametro dovrà essere collocato in posizione facilmente osservabile dall'utente. La targhetta con la scritta "TAXI" e il numero della licenza dovrà essere collocata nella parte posteriore destra in posizione ben visibile all'utente.

Nell'autovettura inoltre devono essere visibili le condizioni di trasporto e le tariffe.

Sul parabrezza dell'autovettura dovrà essere esposto il turno di servizio.

Art. 24 **Autovetture di scorta**

Sono istituite n. 2 o più licenze per l'esercizio del servizio pubblico da piazza con autovetture cosiddette di scorta.

Le vetture, contraddistinte con le lettere alfabetiche "A", "B", "C", ecc., vengono utilizzate esclusivamente per la sostituzione delle autovetture in servizio pubblico da piazza che richiedono riparazioni comportanti il fermo per un periodo di tempo non inferiore a un giorno.

Fanno parte delle autovetture di scorta anche quelle attrezzate per il trasporto delle persone differenti abili.

La sostituzione della vettura è subordinata all'invio (anche via fax o telematica) di una comunicazione all'ufficio comunale competente e deve essere annotata sul libretto di servizio, a cura del titolare.

Il titolare della licenza taxi che fruisce dell'autopubblica di scorta deve tenere con sé, per poterli esibire ad ogni richiesta della forza pubblica, oltre ai documenti della vettura in riparazione, quelli dell'auto di scorta unitamente alla propria licenza.

Per l'uso dell'auto di scorta potrà essere richiesta una somma pari al costo di esercizio dell'autovettura il cui ammontare dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio comunale competente.

La richiesta di somme superiori a quella prevista al comma precedente e comunque la ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta il ritiro della licenza dell'auto pubblica di scorta.

Art. 25
Aree destinate a stazionamenti

Le aree destinate a stazionamenti delle autovetture in servizio pubblico e il numero degli autoveicoli ammessi a sostare nelle singole zone individuate, sono stabilite dal Sindaco con ordinanza.

Il Sindaco potrà variare temporaneamente l'ubicazione delle località di stazionamento quando si verificano circostanze straordinarie e transitorie.

Le aree destinate a parcheggi taxi vanno delimitate dal Comune con opportuna segnaletica.

Gli autisti possono sostare in prossimità di teatri, o di altri luoghi di spettacolo o di riunione soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila, nello spazio assegnato dagli agenti municipali e non possono muoversi che secondo l'ordine di arrivo o quando siano chiamati dalla persona che li ha già impegnati.

In ciascuna area destinata allo stazionamento, il taxi primo di fila ha la precedenza sugli altri nell'effettuare il servizio richiesto. L'utente tuttavia può scegliere l'autovettura indipendentemente dall'ordine di stazionamento.

I tassisti che si avvalgono del servizio radiotaxi hanno diritto di rispondere alle chiamate provenienti dalla centrale radio anche se non sono i primi di fila.

Art. 26
Comportamento durante la sosta

I conducenti devono essere sempre in grado, durante la sosta, di rispondere ad ogni chiamata sollecitamente. E' fatto loro divieto di invitare i passeggeri a servirsi delle autovetture o di spostarsi verso gli utenti, salvo espressa richiesta da parte di questi ultimi. Nei punti di stazionamento forniti di telefono, gli autisti hanno l'obbligo di rispondere alle chiamate.

Art. 27
Spese telefoniche

Le spese di utenza dei telefoni, installati nei punti di stazionamento, vengono sostenute in parti uguali dai titolari delle licenze.

TITOLO V
MODALITA' DEL SERVIZIO – TARIFFE TASSAMETRO

Art. 28
Turni e orari di servizio

Il Dirigente competente stabilisce con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, i turni e l'orario per il servizio diurno e notturno, a seconda delle esigenze cittadine nel pubblico interesse, restando stabilito che saranno esentati dal turno

di notte i tassisti che abbiano compiuto i 65 anni di età o trent'anni di servizio.

Mensilmente i titolari di licenza dovranno produrre il piano dei turni relativo al mese successivo, con il quale dovrà essere assicurata la presenza minima per ciascun turno.

E' fatto obbligo al conducente di tenere esposti sul parabrezza dell'autovettura, durante il proprio turno di servizio, il cartellino indicante il turno che sta effettuando e quello con il piano mensile dei turni. Nel contempo il turno giornaliero va annotato, al momento in cui il tassista prende servizio, su un apposito libretto, sia nel caso stia svolgendo un turno indicato nel piano mensile, sia nel caso abbia scelto il turno.

E' data facoltà all'Ufficio di richiedere la comunicazione preventiva dei turni di servizio ai soggetti su cui ritenesse opportuno esercitare la facoltà di controllo.

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di osservare rigorosamente i turni e l'orario fissati senza eccezioni per le imprese e le cooperative.

Per motivi di salute, gravi situazioni familiari, incarichi dirigenziali, negli organismi economici o sindacali di categoria ed incarichi pubblici elettivi possono essere concessi temporanei turni speciali. La richiesta deve essere comprovata da apposita documentazione e presentata al competente ufficio comunale.

Nei giorni di svolgimento di fiere ed esposizioni come da programma dell'ente Fiera, in occasione delle manifestazioni areniane, nelle festività di Capodanno, Pasqua, 1° maggio, Natale e nei giorni di sciopero dei mezzi pubblici di linea, è autorizzata la sospensione dei turni di riposo ed è concessa la possibilità per le imprese familiari di cui all'art. 20 di espletare due turni giornalieri rispettando il limite massimo di 8 ore per ciascun collaboratore.

Ad inizio turno, il collaboratore familiare dovrà apporre la propria firma sul libretto dei turni di servizio.

In caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo, possono essere disposte modalità di servizio particolari, quali: prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe.

Art. 29 Autovetture fuori servizio

I tassisti, le cui autovetture sono fuori servizio per aver terminato l'orario del turno per esse previsto od in caso di guasto, non possono effettuare alcuna prestazione, salvo i casi previsti dall'art. 38 commi 3 e 4.

Art. 30 Sospensione della corsa e diritto al pagamento

Qualora, per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, anche momentaneamente, i passeggeri hanno diritto di abbandonare la vettura, pagando solo l'importo segnato sul tassametro.

In caso di contestazione la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisioni da adottarsi da parte del competente ufficio.

Il conducente, inoltre, può esigere la quota segnata dal tassametro e cessare il servizio, quando i passeggeri smontino all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente più uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che i passeggeri, oltre la quota segnata dal tassametro non depositino una somma equivalente

al corrispettivo di un'ora di fermata per trattenere a loro disposizione l'autovettura.

Scaduto il termine pattuito, il conducente non sarà tenuto ad attendere ulteriormente il passeggero.

Art. 31

Servizi ad itinerari fissi

E' vietato esercitare con gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di taxi servizi ad itinerari fissi con tariffe ed orari prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea.

In casi straordinari il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 4, può autorizzare il servizio del "taxi semi-collettivo" con percorsi da prossimità a prossimità.

Per infrazioni al presente divieto l'autorità Comunale può disporre la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca della licenza comunale di esercizio.

Art. 32

Tariffa dei servizi

La tariffa per il servizio degli autoveicoli adibiti al servizio taxi è determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 4, sulla base dell'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale dalla Camera di Commercio.

Art. 33

Tassametro

Le autovetture adibite al servizio pubblico di taxi devono essere munite di tassametro del tipo approvato e prescritto dal Dirigente competente.

Il tassametro, regolato secondo le tariffe in vigore, viene collaudato e sigillato a cura dei funzionari dell'ufficio competente, che hanno diritto di controllare, in qualsiasi momento, la regolarità del suo funzionamento.

Il tassametro non può venire rimosso né manomesso senza l'autorizzazione dell'ufficio municipale preposto.

La sorveglianza sulla regolarità del funzionamento dei tassametri è affidata all'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 34

Tenuta del tassametro

Il tassametro deve essere tenuto costantemente scoperto ed opportunamente illuminato, in modo da consentirne anche nelle ore notturne la lettura.

Nei luoghi di stazionamento il tassametro deve essere tenuto fermo e con l'indice a zero.

E' vietato iniziare il servizio o sostare in un parcheggio con il tassametro che indichi

il prezzo del servizio precedentemente effettuato.

Nell'autovettura non possono essere tenuti tassametri imperfetti o comunque alterati.

In caso di avaria al tassametro, l'autista deve sospendere immediatamente il servizio.

Qualora il guasto avvenga durante la corsa, l'autista deve condurre a destinazione il passeggero e riscuotere il prezzo in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa in vigore.

I titolari della licenza sono tenuti ad apportare al tassametro, a loro cura e spese, eventuali modificazioni disposte dall'Autorità comunale.

Art. 35 Funzionamento del tassametro

Il tassista deve porre in funzione il tassametro all'inizio del servizio e farne cessare il funzionamento, ponendolo in posizione di "cassa", non appena il servizio abbia avuto termine.

L'inizio della prestazione avviene con le sottoelencate richieste di servizio:

- a) richiesta di servizio espressa mediante radiotaxi: il tassametro viene azionato nel momento in cui il tassista riceve la chiamata radio e comunque da una distanza non superiore al posteggio più vicino;
- b) richiesta di servizio mediante telefono al posteggio: il tassametro viene azionato al momento dello squillo del telefono;
- c) richiesta diretta al conducente: il tassametro viene azionato al momento in cui si richiede il servizio.

In ogni caso il tassametro verrà azionato al momento dell'impegno, anche se il cliente avrà dei bagagli.

Il tassametro dovrà essere messo in posizione di "cassa" nel momento in cui il taxi si ferma e il cliente prende visione dell'importo. Successivamente dovrà essere provveduto allo scarico di eventuali bagagli.

Soltanto dopo l'avvenuto pagamento il tassametro deve essere posto in posizione di "libero".

TITOLO VI NORME PER I TASSISTI E GLI UTENTI

Art. 36 Obblighi e divieti di carattere generale

Oltre agli obblighi e ai divieti previsti specificatamente negli articoli che precedono, e nei successivi artt. 37, 38 e 39, i conducenti di autopubbliche hanno l'obbligo di:

- 1) prestare servizio decorosamente vestiti e mantenere l'autovettura pulita;
- 2) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- 3) osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla Vigilanza Urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia;

- 4) riconsegnare all'ufficio oggetti rinvenuti, gli oggetti dimenticati all'interno della vettura, di cui non si possa fare restituzione immediata al proprietario, entro 24 ore dal termine del servizio.

Ai conducenti di autopubbliche è fatto divieto di:

- a) fumare e mangiare durante la corsa, e mangiare nei momenti di sosta all'interno della vettura;
- b) adibire l'autovettura alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie ingombranti o qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza;
- c) trasportare un numero superiore di persone a quello massimo consentito dal foglio di circolazione;
- d) scegliere, per personale iniziativa, un percorso più lungo per recarsi nel luogo chiesto dal passeggero;
- e) chiedere somme maggiori di quelle fissate dalla tariffa;
- f) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- g) lavare le autovetture ed eseguire riparazioni nelle zone di posteggio, ad eccezione del cambio dei pneumatici e piccole riparazioni di evidente prima necessità;
- h) mutare l'ordine del turno, salvo espressa autorizzazione;
- i) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata;
- j) lasciare guidare l'autoveicolo in servizio, a persone estranee, anche se munite di patente di abilitazione alla guida, certificato di abilitazione professionale e iscrizione nello speciale ruolo dei conducenti.

I conducenti possono rifiutare di:

- 1) trasportare persone in stato di evidente ubriachezza o sotto l'effetto di psicofarmaci e allucinogeni;
- 2) portare animali sull'autoveicolo, con eccezione dei cani guida dei non vedenti.

Art. 37 **Obblighi dei tassisti all'inizio della corsa**

I tassisti in servizio devono, all'inizio della corsa:

- 1) assicurarsi che il tassametro funzioni regolarmente;
- 2) caricare i bagagli che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, aiutando altresì a salire e scendere dall'autovettura le persone anziane o comunque malferme;
- 3) aderire in ogni caso alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, nell'ambito del territorio comunale, salvo che il veicolo non sia impegnato o si trovi in moto per rientrare in rimessa. Qualora gli autisti abbiano gravi ragioni per rifiutare il servizio, essi fanno accertare tali ragioni dagli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale o nel caso ciò non fosse possibile, dovranno segnalare l'accaduto, entro 24 ore, all'autorità comunale competente;
- 4) caricare sull'autovettura i bagagli dei viaggiatori che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria e/o della tappezzeria.

Art. 38
Obblighi dei tassisti durante la corsa

I tassisti durante la corsa devono:

- 1) mantenere in funzione il tassametro e controllare il suo regolare funzionamento;
- 2) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più scorrevole agli effetti del traffico e comunque tale da rappresentare in termini di tempo ed economici un vantaggio per l'utenza, salvo casi di forza maggiore documentabili. Tuttavia se il cliente richiede un percorso diverso, il tassista ha l'obbligo di effettuarlo;
- 3) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da pubblici ufficiali nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica e per il trasporto di malati o feriti, anche se non siano retribuiti immediatamente. In caso di pagamento differito, sarà rilasciato ai tassisti attestato scritto per il servizio prestato;
- 4) trasportare, qualora la vettura sia sottoposta a sequestro e debba essere condotta agli uffici di pubblica sicurezza o di polizia urbana, gli agenti operanti;
- 5) avvertire i viaggiatori, per i servizi extraurbani, del cambio di tariffa nel momento in cui si giunge al limite territoriale urbano.

Art. 39
Obblighi dei tassisti al termine della corsa

I tassisti al termine della corsa devono:

- a) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e, quindi, azzerare il tassametro;
- b) aiutare a scendere le persone, qualora sia richiesto, e scaricare i bagagli;
- c) visitare diligentemente l'interno del veicolo e depositare al più presto al competente ufficio gli oggetti eventualmente rinvenuti.

Art. 40
Diritti dei tassisti

Oltre ai diritti previsti specificatamente negli articoli che precedono, i tassisti non hanno l'obbligo di:

- 1) prestare servizio a seguito di manifestazioni politiche, cortei, etc.;
- 2) accogliere animali sull'autoveicolo, eccezione fatta per i cani guida da ciechi;
- 3) addentrarsi durante il servizio in proprietà private. In caso di richiesta in tal senso da parte dell'utenza, il medesimo non potrà pretendere speciali compensi oltre quella della normale tariffa segnata dal tassametro.

Art. 41
Obbligo di denuncia di domicilio da parte dei tassisti

I tassisti hanno l'obbligo di indicare all'ufficio licenze taxi il loro domicilio.

Ogni cambiamento di abitazione deve essere denunciato al predetto ufficio entro e non oltre tre giorni dal trasferimento.

La predetta denuncia vale esclusivamente ai fini del presente regolamento e pertanto non dispensa gli interessati dall'osservanza degli adempimenti loro derivanti dalle norme di legge e di regolamento in dipendenza del trasferimento.

Su domanda adeguatamente motivata la Giunta potrà concedere dopo 5 anni di attività l'autorizzazione a trasferire la residenza anagrafica in un comune della Provincia di Verona.

Qualora i motivi vengano meno o il trasferimento costituisce intralcio o disagio al servizio l'autorizzazione verrà revocata.

Art. 42 Accertamenti sanitari

Qualora l'Ufficio di polizia municipale ritenga, per qualsiasi motivo, che un conducente non abbia più l'idoneità fisica, potrà richiedere di sottoporre il conducente medesimo agli accertamenti previsti dall'art. 115 del vigente Codice della Strada.

Art. 43 Responsabilità relative al servizio degli autoveicoli

Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l'esercizio del servizio, fa carico esclusivamente al titolare della licenza, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 44 Norme per gli utenti del servizio

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- 1) insudiciare o guastare l'autovettura o le sue apparecchiature;
- 2) compiere atti contrari alla decenza;
- 3) fare schiamazzi o rumori molesti;
- 4) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autovettura;
- 5) mangiare, bere e fumare.

Gli utenti possono rivolgere all'Amministrazione istanze o reclami sulle quali si pronuncerà la commissione di cui all'art. 4 dopo che l'ufficio competente avrà svolto i necessari accertamenti.

Art. 45 Rimborso tassa sulla benzina

I titolari di licenza taxi hanno diritto al rimborso parziale della accisa sui carburanti ai sensi del D.L. 11 marzo 1950, n. 202 e successive modificazioni per benzina e GPL e, ai sensi della L. 388/2000, per metano e gasolio.

A tale fine devono rivolgere domanda alla Circoscrizione Doganale di Verona

dichiarando i giorni di effettivo servizio prestato.

Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio municipale competente, per l'attestazione da parte del Dirigente responsabile, e per gli eventuali rilievi accertati in sede di controllo dall'Ufficio di Polizia Municipale.

TITOLO VII NORME SANZIONATORIE

Art. 46 Sanzioni disciplinari

I titolari delle licenze per il servizio pubblico di taxi e i loro sostituti, che non osservino le disposizioni del presente Regolamento e dell'Autorità Comunale, nonché le leggi e i regolamenti vigenti, indipendentemente dalle sanzioni previste nel caso che il fatto commesso costituisca reato, ovvero sia contemplato in specifiche norme di legge e di regolamento sulla circolazione stradale, sono soggetti a sanzioni pecuniarie, disgiunte o congiunte con i provvedimenti disciplinari di:

- 1) diffida;
- 2) sospensione della licenza per un minimo di 7 giorni fino ad un massimo di 6 mesi;
- 3) revoca della licenza.

Sono inoltre previsti specifici casi di decadenza della titolarità della licenza comunale.

Art. 47 Sanzioni amministrative pecuniarie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 86 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 nei casi in esso espressamente indicati, nonché dalle altre norme del medesimo Codice e relativo Regolamento, per le violazioni delle fattispecie di seguito elencate è prevista la sanzione amministrativa da Euro 30 a Euro 180 con la possibilità di estinguere l'illecito secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 689/81;

obblighi dei conducenti:

- mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- seguire, salvo specifica richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- caricare ed assicurare i bagagli dei viaggiatori;
- aiutare nella salita e discesa le persone anziane ed invalide;
- tenere a bordo del veicolo il libretto dei turni di servizio da esibire a richiesta degli addetti al controllo;
- avere durante il servizio un abbigliamento confacente al servizio prestato;
- depositare al competente ufficio del Comune qualunque oggetto dimenticato sul mezzo del quale non si possa procedere alla restituzione immediata entro le 24 ore;
- trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
- comunicare all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo il cambio di residenza;
- essere durante il servizio nei luoghi adibiti allo stazionamento a disposizione del pubblico in prossimità del proprio veicolo e comunque in grado di rispondere

- tempestivamente alle chiamate;
- effettuare la corsa richiesta tramite chiamata alla colonnina telefonica sita nel posteggio con obbligo per il taxi capofila;
 - esporre il turno mensile e giornaliero sul parabrezza del veicolo e annotarlo sull'apposito libretto.

Divieti per i conducenti

- fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero nei casi di forza maggiore o pericolo;
- fumare o consumare cibo durante la corsa;
- consumare all'interno del veicolo alimenti durante la sosta nelle piazzole;
- usare verso gli utenti e colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- far salire sul veicolo durante la sosta nelle piazzole persone estranee per intrattenimento;
- effettuare lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta esclusi gli interventi di primo soccorso;
- sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
- effettuare durante la sosta nelle piazzole attività estranee al servizio;
- adibire il veicolo per esposizione o vendita.

Caratteristiche per i veicoli adibiti al servizio taxi:

- avere esposto a bordo del veicolo in modo ben visibile la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza;
- avere esposto la targhetta con la scritta taxi ed il numero della licenza che dovrà essere collocata nella parte posteriore destra in posizione ben visibile;

Tassametro per il servizio taxi-obblighi

- il tassametro non può venire rimosso né manomesso senza l'autorizzazione dell'ufficio municipale preposto.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni amministrative di diffida, sospensione e revoca della licenza a seguito di procedimenti disciplinari.

Art. 48 Diffida

Il provvedimento di diffida viene applicato per le infrazioni più lievi e per le quali non sono previste le più gravi misure sanzionatorie della sospensione e della revoca della licenza.

Può essere applicata, in sostituzione della sospensione della licenza, anche nei casi in cui il Sindaco ritenga l'infrazione lieve in rapporto agli elementi di prova, alle circostanze del caso e tenuto conto delle giustificazioni del tassista.

La diffida non è applicabile in caso di recidiva.

Art. 49 Sospensione della licenza

La sospensione della licenza viene applicata nei seguenti casi e per altre infrazioni non lievi previste nel presente Regolamento o assimilabili per gravità alle fattispecie:

- a) sottoposizione a misure di sicurezza o alla reclusione;
- b) mancata comunicazione del turno o svolgimento del servizio in un turno diverso da quello assegnato;
- c) sosta di servizio fuori dalle aree autorizzate;
- d) investimenti avvenuti per colpa accertata del tassista, in ordine a sentenza definitiva emessa dall'Autorità Giudiziaria;
- e) guida dell'autovettura in stato di ubriachezza;
- f) mancata pronta consegna degli oggetti reperiti nell'autoveicolo, nei termini previsti dall'art. 36;
- g) rifiuto ingiustificato di servire il pubblico;
- h) mancato rispetto delle tariffe o manomissione del tassametro;
- i) pretesa di compensi eccedenti il prezzo segnato dal tassametro e di supplementi dovuti:
- j) abituale cattivo stato di manutenzione dell'autovettura posta in servizio;
- k) destinazione dell'autovettura ad uso diverso da quello prescritto;
- l) autovettura mantenuta in condizioni non rispondenti agli obblighi previsti per la sua circolazione ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento;
- m) morosità nel pagamento di tasse o diritti inerenti la licenza;
- n) quando il titolare si sia avvalso dell'opera di conducenti sostituiti senza preventiva autorizzazione;
- o) affidamento della guida della vettura durante il servizio a persona non abilitata alla guida del taxi;
- p) dichiarazioni non veritiere ai fini del rimborso della tassa sulla benzina;
- q) mancata tenuta sull'autovettura del libretto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;
- r) sostituzione di autovettura di servizio non circolante con altra senza preventiva autorizzazione del Sindaco;
- s) per l'interruzione del servizio senza giustificato motivo.

In caso di rinvio a giudizio da parte dell'Autorità Giudiziaria per un reato che comporti l'arresto preventivo, si procede all'immediata sospensione della licenza fino ad esito del procedimento penale.

In caso di sentenza di assoluzione conseguente a procedimento penale il periodo di sospensione potrà essere valutato ai fini del computo dell'anzianità.

Art. 50 Revoca della licenza

La licenza comunale di esercizio viene revocata nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare al titolare o al sostituto autorizzato uno dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni vigenti per il rilascio della licenza e per l'esercizio della attività;
- b) per avvenuta cessione della licenza comunale di esercizio senza il previsto assenso preventivo dell'Autorità Comunale;
- c) per alterazione della tariffa o manomissione del tassametro quando il fatto imputato sia stato compiuto in precedenza;
- d) per rifiuto di prestare servizio senza giustificato motivo, quanto il fatto addebitato sia stato compiuto in precedenza almeno due volte;
- e) per reiterato stato di ubriachezza;
- f) per uso di droghe o psicofarmaci o loro spaccio;

- g) per recidiva nel comportamento grave e deplorabile nei riguardi del cliente semprechè il fatto abbia dato luogo ad estesa pubblicità;
- h) per recidiva accertata non specifica quanto il periodo complessivo di sospensione inflitto per infrazioni varie, superi complessivamente il periodo di 6 mesi.

Art. 51 Recidiva

Quando la stessa infrazione sia compiuta più di una volta in un determinato periodo di tempo, si dà luogo ad un aggravamento della sanzione prevista.

Nell'ipotesi in cui sia prevista la sanzione della diffida, il periodo di tempo previsto, per il formarsi della recidiva specifica, è di un anno.

Nell'ipotesi in cui sia prevista la sanzione della sospensione della licenza, il periodo di tempo previsto, per il formarsi della recidiva specifica, è di due anni.

Art. 52 Decadenza

La licenza comunale di esercizio è soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini ed alle condizioni previste dall'art. 17 del presente Regolamento;
- b) per rinuncia esplicita del titolare della licenza;
- c) per fallimento del titolare;
- d) nelle fattispecie previste ai n. 1 e 2 dell'art. 14 del presente Regolamento, sia che siano preesistenti e non accertate originariamente, sia che siano intervenute dopo l'attribuzione della licenza taxi.

Art. 53 Procedimento disciplinare

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari ai tassisti che siano incorsi nelle infrazioni previste dal presente Regolamento sarà effettuata con la procedura seguente:

- a) contestazione entro 90 giorni dalla data della conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato, contenente l'invito al medesimo a presentare le proprie giustificazioni nel termine massimo di giorni trenta;
- b) esame dei fatti contestati in sede di Commissione Consultiva di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Qualora l'interessato ne faccia esplicita richiesta scritta, la Commissione potrà consentire al tassista di essere ascoltato in merito al fatto contestato;

- c) l'emanazione del provvedimento di diffida o la sospensione da parte del Dirigente competente;
- d) esecuzione del provvedimento di revoca da parte del Dirigente con previa deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO VIII
SERVIZIO CON VETTURE A TRAZIONE ANIMALE

Stralciato con deliberazione Consiglio Comunale n° 58 del 7 settembre 2006.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58
Rinvio ad altre norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e delle altre disposizioni di legge e di regolamento statali, regionali e provinciali per quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

Art. 59
Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi provinciali, così come previsto dall'art. 7 della L.R. 22/1996.